

AVV. ANGELA RAGUSA

CORSO SICILIA N.29

95131 CATANIA

AVVISO PER NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

AUTORITA' GIUDIZIARIA:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO SEDE DI ROMA;

RICORSO:

N. 1619/2014 REGISTRO GENERALE;

NOME RICORRENTE:

BASILE SIMONE, nato il 14 dicembre 1990 a Catania, residente in San Pietro Clarenza (Catania) Via Dei Gladioli n.2, codice fiscale BSL SMN 90T14 C351A;

AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

CONSIGLIO DEI MINISTRI con sede in Roma, in persona del suo Ministro pro tempore elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con sede in Roma, in persona del suo Ministro pro - tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma

e Controinteressati:

UNIVERSITA' DI CATANIA DEGLI STUDI DI CATANIA con sede a Catania, in persona del suo Rettore pro tempore, elettivamente

domiciliato presso l'Università di Catania con sede in Catania  
Piazza Università;

ESTREMI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

Della graduatoria nazionale dei soggetti ammessi  
all'immatricolazione al primo anno dell'Università degli Studi  
- Facoltà di Medicina e Chirurgia - pubblicata in data  
18.12.2013 e con conseguente ammissione all'immatricolazione  
al primo anno dell'Università degli Studi di Catania - Facoltà  
di Medicina e Chirurgia - per illegittimità del D.M.  
29/11/2013 n.986 e della legge 8/11/2013 n.128 di conversione  
del D.L. 12.09.2013 n.104.

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO

di tutti gli atti precedenti e successivi, comunque connessi  
con gli atto impugnato

MOTIVI DI GRAVAME:

1) DISPARITA' DI TRATTAMENTO E ILLOGICITA' COME VIZI DI  
LEGITTIMITA'

La nuova formulazione dell'art 20 al quale la legge di  
conversione aggiunge ben 4 commi, in un articolato tentativo  
di arginare le conseguenze dell'abolizione medesima, tentativo  
che si basa fundamentalmente sulla elaborazione di una nuova  
graduatoria, redatta applicando il bonus maturità e parallela  
a quella già esistente del 30/09/2013; e già qui si sostanzia

la prima criticità, in quanto appare assurdo elaborare una nuova graduatoria, con nuovi posti, per poi occupare buona parte di quegli stessi posti con studenti che sono già stati ammessi in virtù della precedente graduatoria.

La graduatoria del 18/12/2013 avrebbe dovuto prevedere degli scorrimenti per evitare che, del tutto irragionevolmente, uno stesso studente occupi non uno, ma due posti!

La graduatoria del 18/12/2013 infatti non solo non prevede scorrimenti, ma non tiene conto neanche delle rinunce, ossia della volontà di coloro che non desiderano più immatricolarsi, in quanto costoro continuano a occupare comunque un posto in graduatoria.

## 2) VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO

La procedura ministeriale prevista dall'allegato n.1 al decreto ministeriale 12.06.2013 n.449 ed applicata nel caso in specie, è illegittima in quanto permette un'identificazione del partecipante allorquando in sede di ingresso nei luoghi in cui si sono svolti i test questi ha sottoscritto un elenco in cui appariva il suo nome e la sua collocazione precisa nel detto luogo. Inoltre sul banco assegnato al detto partecipante DOVEVA stare, in bella mostra, il documento d'identità proprio e la scheda anagrafica su cui era inserito il codice identificativo del candidato che è stato oscurato

pubblicamente dinanzi a probabili professori e/o vigilanti.

### 3) LA QUESTIONE DELL'ABROGAZIONE DELL'ART.4

A ciò va poi aggiunto il caos normativo creatosi col D.L. N 104 del 12/09/2013 che ha di fatto abrogato l'attuale sistema di valutazione delle prove, rendendo così illegittima la correzione effettuata in quanto basata su parametri fissati in base a una norma non più esistente nell'ordinamento; e se anche si ritenesse che l'articolo 4 del D.lgs. 2008 debba comunque essere applicato agli esami di quest'anno per salvare la graduatoria del 30/09, allora questa sarebbe comunque illegittima perché formatasi senza bonus maturità nonostante l'asserito mantenimento dell'art 4 che lo prevede espressamente; non essendo del resto pensabile un'abrogazione parziale data l'inequivocabilità del testo normativo che dispone l'abrogazione totale, senza scampo, dell'art 4 medesimo, che quindi o si applica in toto oppure non si applica.

### 4) IRRAGIONEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO E PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA COME VIZI DI COSTITUZIONALITA'.

Emergono dunque non solo profili di illegittimità del D.M. 29/11/2013 e della graduatoria del 18/12/2013 ma anche numerosi e preoccupanti profili di incostituzionalità della Legge 8/11/2013 n.128, per violazione dell'articolo 3 sub

specie del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza; dell'art 97 sub specie dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione; dell'art 31 della costituzione sub specie della lesione al diritto allo studio dei capaci e dei meritevoli.

#### 5) INCOSTITUZIONALITA' GENERALE DEL NUMERO CHIUSO

Quello che va affermato con decisione è l'incostituzionalità ex se del sistema del numero chiuso, dato che l'uso di criteri comparativi, laddove la Costituzione ne indica di assoluti, è criticabile: infatti l'esame di ammissione non seleziona "i capaci e meritevoli", ma "i più capaci e i più meritevoli", contravvenendo così alla previsione assoluta di cui all'art 34 Cost che tutela il diritto allo studio di tutti i capaci e i meritevoli, ponendo a carico del legislatore l'obbligo di prevedere gli strumenti idonei a rendere effettivo questo diritto.

INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Vedi allegato

F.TO AVV. ANGELA RAGUSA